

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : STATUTO GIURIDICO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Statuto del Consiglio d'Europa ([STE n° 1](#)), aperto alla firma a Londra, il 5 maggio 1949.

Entrata in vigore : 3 agosto 1949.

Il Consiglio d'Europa è stato creato dopo la seconda guerra mondiale, al fine di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale. Ogni Stato europeo può diventare membro del Consiglio d'Europa per quanto accetta i principi dello Stato di diritto e del godimento da parte di tutte le persone che rientrano nella sua giurisdizione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Tale scopo sarà perseguito attraverso i due organi del Consiglio - il Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare - con la discussione di questioni di interesse comune e da accordi e azioni comuni in materia culturale, scientifico, giuridico e amministrativo economico, sociale, e in il mantenimento e lo sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il Comitato dei Ministri è l'organo che agisce per conto del Consiglio d'Europa. Ciascun membro ha diritto ad un rappresentante nel Comitato dei Ministri, il Ministro degli affari esteri o il suo rappresentante. Su raccomandazione dell'Assemblea parlamentare o di propria iniziativa, il Comitato dei Ministri esamina le azioni necessarie per promuovere l'obiettivo del Consiglio d'Europa, compresa la conclusione di convenzioni o accordi.

L'Assemblea parlamentare è l'organo deliberante del Consiglio d'Europa. Essa discute le questioni di sua competenza ai sensi del presente Statuto, e trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri. Ogni Stato membro è rappresentato da una delegazione della sua parlamento nazionale. Il numero di posti per ogni Stato membro è dato in Statuto del Consiglio d'Europa (articolo 26).

Entrambi questi organi sono serviti da un segretariato diretto da parte del Segretario Generale.

Inoltre, lo Statuto prevede il finanziamento del Consiglio, concede ai rappresentanti delle immunità e dei privilegi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ha istituito la sede dell'Organizzazione a Strasburgo e che le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono l'inglese e francese. Lo Statuto prevede che le modifiche previste dal STE nn. 6, 7, 8 e 11.

* * *

Accordo Generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 2](#)), firmato a Parigi il 2 settembre 1949.

Entrata in vigore : 10 settembre 1952.

L'Accordo generale, concluso in applicazione dello Statuto (STE no. 1), individua le immunità ed i privilegi necessari all'esercizio delle funzioni oltre che dei rappresentanti degli Stati membri presso il Comitato dei Ministri e presso l'Assemblea parlamentare anche del segretariato. Tra tali immunità e privilegi figurano in particolare la personalità giuridica del Consiglio d'Europa, l'immunità da giurisdizione, l'inviolabilità dei locali e degli edifici.

* * *

Protocollo all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 10](#)), firmato a Strasburgo, il 6 novembre 1952.

Entrata in vigore : 11 luglio 1956.

Il Protocollo estende le disposizioni dell'Accordo generale (STE n° 002) ad altre categorie di persone (Delegati dei Ministri, Rappresentanti permanenti degli Stati membri. Esso prevede, inoltre, l'adesione di nuovi Stati membri all'Accordo generale.

* * *

Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 22](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1956.

Entrata in vigore : 15 dicembre 1956.

Il Secondo Protocollo contiene disposizioni specifiche per i membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo durante l'esercizio delle proprie funzioni.

* * *

Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 28](#)), firmato a Strasburgo, il 6 marzo 1959.

Entrata in vigore : 15 marzo 1963.

Il Terzo Protocollo contiene le disposizione concernenti il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e la sovrappopolazione (Dal 1999, denominano *Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa*).

* * *

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 36](#)), aperto alla firma a Parigi, il 16 dicembre 1961.

Entrata in vigore : 16 dicembre 1961.

Il Quarto Protocollo contiene disposizioni specifiche per i membri della Corte europea dei diritti dell'uomo durante l'esercizio delle proprie funzioni.

* * *

Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 137](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 giugno 1990.

Entrata in vigore : 1° novembre 1991.

Il Quinto Protocollo prevede che i membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo sono esenti dalla tassazione sugli stipendi, emolumenti e indennità versate per loro dal Consiglio d'Europa.

* * *

Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 162](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 marzo 1996.

Entrata in vigore : 1° novembre 1998.

Il Sesto Protocollo definisce i privilegi e le immunità accordate ai giudici della futura Corte unica durante l'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei viaggi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.